

## CONVENZIONE

tra

**Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM**, con sede in via Carlo Bo n 1, 20143 Milano, P. IVA 07699170960, in persona del Direttore Generale Dott.ssa Raffaella Quadri, ivi domiciliato per la carica, di seguito anche "Università IULM"

e

**Studio Osteopatico Corpo&Mente**, con sede in **Milano, Corso Lodi, 68**, P.IVA **12228370966**, nella persona della Dott.ssa Silena Vaccaro, ivi domiciliato per la carica, di seguito anche "Studio Osteopatico"

di seguito, congiuntamente, anche le "Parti" e singolarmente la "Parte";

### VISTO

- lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM che, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, prevede, tra l'altro la possibilità che la stessa possa stipulare convenzioni, contratti e concludere accordi, con enti pubblici e con privati;

### Premesso che

- l'Università IULM intende favorire i propri studenti e dipendenti (docenti e personale tecnico amministrativo) e soci ALIULM, di seguito i "Beneficiari", offrendo loro la possibilità di fruire di condizioni di acquisto agevolate di beni e/o servizi;
- Studio Osteopatico ha interesse a pubblicizzare i propri servizi offrendo sconti e agevolazioni ai Beneficiari;
- le Parti sono interessate ad instaurare un rapporto di collaborazione nei termini che saranno di seguito indicati.

Tutto ciò premesso

**Si conviene e si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione, sì da costituirne unico ed inscindibile contesto.

#### **Art. 2 – OGGETTO**

Studio Osteopatico si impegna a riservare ai Beneficiari una prima visita a 70 euro e dalla seconda a 65 euro, previa identificazione con il badge IULM, se previsto.

L'Università IULM si impegna a sua volta a pubblicizzare ai Beneficiari, mediante i canali di comunicazione ritenuti più opportuni dalla stessa Università IULM, la presente convenzione stipulata con Studio Osteopatico, nonché gli eventuali successivi aggiornamenti e rinnovi, illustrando compiutamente le condizioni loro riservate.

#### **Art. 3 – MODALITA'**

I Beneficiari potranno fruire delle condizioni agevolate loro riservate indicate nella presente convenzione e portate loro debitamente a conoscenza tramite i canali informativi ritenuti opportuni dall'Università IULM, attraverso l'esibizione del badge IULM al momento del pagamento.

#### **Art. 4 – MODIFICHE DELLE AGEVOLAZIONI**

Le agevolazioni oggetto della presente convenzione non potranno essere modificate e/o in qualsiasi forma ridotte senza il preventivo assenso di entrambe le Parti.

#### **Art. 5 – DURATA E RECESSO**

La presente Convenzione entra in vigore dalla data di sottoscrizione e avrà durata annuale, senza previsione di tacito rinnovo.

La convenzione potrà essere rinnovata esclusivamente per accordo scritto fra le Parti.

#### **Art. 6 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI**

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 2 e 3 della presente convenzione, le Parti si obbligano a mantenere riservati i termini e le condizioni della stessa.

Ciascuna Parte si impegna pertanto a non divulgare, comunicare o spiegare a terzi qualsivoglia informazione e conoscenza riconnessa all'oggetto della presente convenzione senza il consenso scritto dell'altra.

I dati personali inerenti l'Università IULM e Studio Osteopatico saranno trattati in modo conforme a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e dal Reg. Eu. 2016/679 (G.D.P.R.).

#### **ART. 7 – MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. N. 231/2001**

Studio Osteopatico garantisce che le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno eseguite: a) nel rispetto di quanto previsto al D.lgs. n. 231/01 e ss.mm.ii. in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; b) nel rispetto delle disposizioni contenute, nel "Modello

di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" della Università IULM nonché del Codice Etico, disponibili sul sito istituzionale [www.iulm.it](http://www.iulm.it), entrambi da intendersi parte integrante della presente convenzione e che Studio Osteopatico dichiara di avere esaminato e ben compreso. In particolare, Studio Osteopatico si impegna affinché nessuno dei suoi soggetti apicali e/o dei suoi soggetti sottoposti, per come definiti rispettivamente all'art. 5, comma primo, lett. a) e b) del D.lgs. n. 231/01, assuma comportamenti, ponga in essere atti e/o fatti e/o incorra in omissioni che possano, direttamente e/o indirettamente, integrare taluno dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/01 e dalla commissione dei quali possa insorgere la responsabilità amministrativa della Università IULM. Fermo quanto precede, Studio Osteopatico riconosce espressamente che la violazione degli obblighi di cui al presente articolo legittima la Università IULM a risolvere la presente convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

#### **Art. 8 - LEGGE DEL CONTRATTO, GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE**

La validità, l'efficacia e l'esecuzione della presente convenzione sono regolati e interpretati esclusivamente in conformità del Codice Civile italiano; le eventuali controversie relative all'interpretazione, alla validità, all'efficacia, alla durata, alla risoluzione e alla cessazione della presente convenzione sono di competenza esclusiva della giurisdizione italiana e, in particolare, sono rimesse alla sola decisione del Foro di Milano.

Milano, 28/03/2023

**Libera Università di Lingue e  
Comunicazione Iulm**  
Il Direttore Generale  
Dott.ssa Raffaella Quadri



**Studio Osteopatico  
Corpo&Mente**  
Dott.ssa Silena Vaccaro

